



**Comitato europeo
delle regioni**

ECON-VI/029

128ª sessione plenaria del 22 e 23 marzo 2018

PROGETTO DI PARERE

Pacchetto sul commercio

Relatrice: **Micaela Fanelli (IT/PSE)**
Sindaco del comune di Riccia, provincia di Campobasso

Termine per la presentazione degli emendamenti:

entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles) di mercoledì 7 marzo 2018, da trasmettere tramite l'apposito modulo online (accessibile dal Portale dei membri: <https://memportal.cor.europa.eu/>).

Numero di firme richieste: 32

Testi di riferimento

Proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea

COM(2017) 487 final

Comunicazione concernente l'elenco 2017 delle materie prime essenziali per l'UE

COM(2017) 490 final

Relazione sull'attuazione della strategia commerciale Commercio per tutti - Una politica commerciale innovativa per gestire la globalizzazione

COM(2017) 491 final

Comunicazione Una politica commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione

COM(2017) 492 final

Comunicazione Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando al contempo gli interessi fondamentali

COM(2017) 494 final

Raccomandazioni di decisioni del Consiglio

COM(2017) 469 final, COM(2017) 472 final e COM(2017) 493 final

Progetto di parere del Comitato europeo delle regioni - Pacchetto sul commercio

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
COM(2017) 487 final

Emendamento 1

Considerando 13

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
(13) È opportuno definire gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere le modalità del controllo degli investimenti e di assicurare che essi siano controllati in maniera trasparente senza discriminazioni tra diversi paesi terzi. Questi elementi dovrebbero comprendere almeno la fissazione di termini per il controllo e la possibilità per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo.	(13) È opportuno definire gli elementi essenziali del quadro procedurale per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri, <i>nonché agli enti locali e regionali e alle parti sociali interessati</i> , di comprendere le modalità del controllo degli investimenti e di assicurare che essi siano controllati in maniera trasparente senza discriminazioni tra diversi paesi terzi. Questi elementi dovrebbero comprendere almeno la fissazione di termini per il controllo e la possibilità per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo.

Motivazione

Le decisioni prese dagli Stati membri avranno un impatto importante sugli enti regionali in cui l'investimento estero diretto (IED) è previsto o è stato realizzato, che dovrebbero pertanto essere coinvolti in tali decisioni.

Emendamento 2

Considerando 18

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
(18) A tal fine è importante anche garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di informazioni e coordinamento per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Queste informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dagli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, su richiesta degli Stati membri o della Commissione. Tra le informazioni pertinenti figurano aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi.	(18) A tal fine è importante anche garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di informazioni e coordinamento per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Queste informazioni, <i>previa consultazione degli enti locali e regionali interessati</i> , dovrebbero essere messe a disposizione dagli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, su richiesta degli Stati membri o della Commissione. Tra le informazioni pertinenti figurano aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi.

Motivazione

Le decisioni prese dagli Stati membri avranno un impatto importante sugli enti regionali in cui l'investimento estero diretto (IED) è previsto o è stato realizzato, che dovrebbero pertanto essere coinvolti in tali decisioni.

Emendamento 3

Articolo 3.2

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
2. La Commissione può controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.	2. La Commissione può controllare gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti <i>esistenti o responsabilmente previsti</i> o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Motivazione

Emendamento 4

Articolo 6.1 e 6.2

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
<p>Quadro per il controllo da parte degli Stati membri</p> <p>1. I meccanismi di controllo degli Stati membri sono trasparenti e non operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli Stati membri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo e le regole procedurali dettagliate applicabili.</p> <p>2. Gli Stati membri fissano i termini per l'emissione delle decisioni di controllo. Tali termini consentono loro di tenere conto delle osservazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8 e del parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9.</p> <p>[...]</p>	<p>Quadro per il controllo da parte degli Stati membri</p> <p>1. I meccanismi di controllo degli Stati membri sono trasparenti e non operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli Stati membri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo e le regole procedurali dettagliate applicabili. <i>Gli Stati membri, inoltre, nell'ambito della suddetta procedura e nella misura del possibile, informano e consultano gli enti locali e regionali nei quali l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.</i></p> <p>2. Gli Stati membri fissano i termini per l'emissione delle decisioni di controllo. Tali termini consentono loro di tenere conto delle osservazioni <i>degli enti locali e regionali nei quali l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato</i> e degli Stati membri di cui all'articolo 8 e del parere della Commissione di cui agli articoli 8 e 9.</p> <p>[...]</p>

Motivazione

Le decisioni prese dagli Stati membri avranno un impatto importante sugli enti regionali in cui l'investimento estero diretto (IED) è previsto o è stato realizzato, che dovrebbero pertanto essere coinvolti in tali decisioni.

Emendamento 5

Articolo 8.1

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
<p>Meccanismo di cooperazione</p> <p>1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutti gli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del controllo stesso. Tra le informazioni da fornire, se del caso, gli Stati membri che procedono al controllo si adoperano per indicare se ritengono che l'investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004.</p>	<p>Meccanismo di cooperazione</p> <p>1. Gli Stati membri <i>consultano gli enti locali e regionali nei quali l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato e</i> informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutti gli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del controllo stesso. Tra le informazioni da fornire, se del caso, gli Stati membri che procedono al controllo si adoperano per indicare se ritengono che l'investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004.</p>

Motivazione

È importante che gli enti locali e regionali siano consultati nel quadro del controllo di un particolare IED.

Emendamento 6

Articolo 8.6

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
<p>Meccanismo di cooperazione</p> <p>6. Gli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tengono in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3.</p>	<p>Meccanismo di cooperazione</p> <p>6. Gli Stati membri in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tengono in debita considerazione le osservazioni <i>degli enti locali e regionali nei quali l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato di cui al paragrafo 1 e</i> degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3.</p>

Motivazione

È importante che gli enti locali e regionali siano consultati nel quadro del controllo di un particolare IED.

Emendamento 7

Articolo 12

Modificare come segue:

<i>Testo proposto dalla Commissione europea</i>	<i>Emendamento del CdR</i>
<p>Punti di contatto</p> <p>Ogni Stato membro designa un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punto di contatto per il controllo degli IED"). La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto per il controllo degli IED in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento.</p>	<p>Punti di contatto</p> <p>Ogni Stato membro designa <i>almeno</i> un punto di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti ("punto di contatto per il controllo degli IED"). La Commissione e gli altri Stati membri coinvolgono questi punti di contatto per il controllo degli IED in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento. <i>I punti di contatto per il controllo degli investimenti esteri diretti devono altresì, su richiesta degli enti locali e regionali interessati, fornire loro tutte le informazioni pertinenti relative al controllo di detti investimenti.</i></p>

Motivazione

- (i) Dato che in alcuni Stati membri la politica commerciale è demandata a livello regionale, sembra opportuno prevedere punti di contatto a livello regionale anche in questi casi.
- (ii) È importante che gli enti locali e regionali dispongano di informazioni quanto più possibile complete al momento di adottare una posizione in merito al controllo di un particolare IED.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore il pacchetto di proposte in materia di commercio e investimenti presentato dalla Commissione, a seguito del documento di riflessione sulla gestione efficace della globalizzazione, quale risposta alle sfide cui deve far fronte la politica commerciale dell'UE;

2. è del parere che la politica commerciale sia chiamata ad affrontare sfide multiformi trovando il giusto equilibrio tra i molteplici obiettivi: rafforzare la posizione commerciale dell'UE collegandola ai centri di crescita globali, assumere un ruolo guida nel sostenere il sistema commerciale multilaterale, dare impulso alla crescita economica e ridurre la povertà, proteggere le imprese, i cittadini e i territori dell'UE dalla concorrenza sleale e gestire i costi sociali e territoriali, in particolare nei settori vulnerabili e tra i lavoratori meno qualificati;

3. condivide l'opinione secondo la quale, nel corso degli anni, il commercio internazionale ha favorito la crescita e promosso la competitività sia all'interno che all'esterno dell'UE; sottolinea tuttavia la crescente preoccupazione per l'ineguale distribuzione sociale dei suoi benefici, per i suoi forti impatti

nei termini di spiccati processi di agglomerazione e marginalizzazione territoriale e, in particolare, per la dura prova cui è sottoposta la resilienza di alcune economie e comunità locali;

4.appoggia fermamente la posizione della Commissione secondo cui la politica commerciale ha un ruolo importante da svolgere nel garantire che la globalizzazione abbia effetti positivi a livello economico, sociale, territoriale e ambientale per i cittadini e le imprese in Europa e altrove;

5.sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal FEG nel sostenere chi subisce le conseguenze dell'apertura globale dei mercati, e in particolare chi ha perso il lavoro a causa di tale apertura e della crisi globale; sottolinea tuttavia la necessità, come indicato nel parere *Rafforzare la resilienza territoriale: dare a regioni e città gli strumenti per far fronte alla globalizzazione*¹, di riformare i meccanismi di funzionamento e reitera la richiesta di completarlo con un braccio preventivo; aumentarne la dotazione ad almeno 500 milioni l'anno; inserirlo nel FEG nel QFP; abbassare notevolmente i criteri per l'attivazione del Fondo²; instaurare delle sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE); garantire una maggiore flessibilità per rispondere alle esigenze specifiche delle regioni e dei territori;

6.sottolinea che, come evidenziato in un'analisi³ dei flussi commerciali in alcuni Stati membri, i risultati delle regioni in termini di esportazioni sono correlati positivamente al PIL, che l'andamento delle esportazioni è positivamente correlato all'indice di competitività regionale (RCI), e che in ciascuno Stato membro analizzato la propensione e partecipazione del tessuto produttivo alle esportazioni è fortemente concentrata in poche regioni;

7.osserva con preoccupazione che tali analisi sono confermate in un altro studio⁴, secondo il quale i benefici degli IED appaiono molto inferiori nelle regioni rurali, non metropolitane e meno sviluppate rispetto ad altre regioni e che le ricadute in termini di aumento della produttività sono minori nelle regioni rurali e non metropolitane, e addirittura pari a zero nelle regioni meno sviluppate; di conseguenza, è probabile che il contributo alla convergenza dell'impatto diretto degli IED e dell'apertura dei mercati risulti molto limitato;

8.sottolinea a questo riguardo il ruolo fondamentale della politica di coesione nell'assicurare un adeguato livello di investimenti pubblici nelle regioni e nei territori della UE che risultano marginalizzati da tali flussi, nell'aumentarne la competitività stimolando contestualmente gli IED loro diretti e favorendo la crescita delle imprese non europee già presenti in Europa;

9.ricorda che la 7^a relazione sulla coesione della Commissione europea (9 ottobre 2017) ha sottolineato che gestire la globalizzazione, sostenendo la trasformazione economica nelle regioni, l'innovazione, la modernizzazione dell'industria e l'adozione delle nuove tecnologie, dovrebbe essere tra le tre priorità per la futura politica di coesione post 2020;

¹ Parere del CdR in merito al documento di riflessione sulla gestione efficace della globalizzazione, relatrice: Micaela Fanelli, adottato il 10 ottobre 2017.

² Considerando, in particolare, che il programma equivalente attuato negli Stati Uniti (*Trade Adjustment Assistance - TAA*) non prevede che si debba raggiungere alcuna soglia minima di licenziamenti.

³ EPRS.

⁴ ESPON *The World in Europe, global FDI flows towards Europe* ("Il mondo in Europa, i flussi di IED verso l'Europa").

10. richiama l'attenzione sul fatto che la stipula di altri accordi di liberalizzazione degli scambi commerciali ridurrà l'importo dei dazi doganali che costituiscono un'importante risorsa propria per il bilancio dell'Unione europea e sollecita la Commissione a presentare a breve una proposta per una profonda riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE, come chiesto dal CdR nel suo parere 2017/1530 sulla *Riforma delle risorse proprie dell'UE nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020*.

La trasparenza e la legittimità democratica della politica commerciale dell'UE

11. accoglie con favore l'impegno della Commissione a rendere più trasparenti i negoziati commerciali e confida nel fatto che tale approccio darà agli Stati membri la possibilità di coinvolgere gli enti locali e regionali e/o gli altri soggetti interessati già nelle fasi di formulazione degli obiettivi di politica commerciale proprie a determinati processi negoziali nell'ambito del commercio extra-UE;

12. a tale proposito, rimanda allo studio del CdR sul tema *La dimensione democratica dei negoziati UE sugli accordi commerciali: ruolo e responsabilità dei cittadini e degli enti locali e regionali*, nel quale si sottolinea che la mera disponibilità di informazioni è insufficiente ad assicurare un processo trasparente e partecipativo e che occorre prestare particolare attenzione ai meccanismi a livello nazionale e locale volti a garantire l'accesso a tali informazioni; in particolare gli enti locali e regionali sottolineano la frequente assenza di formali meccanismi di confronto con i rispettivi livelli nazionali in materia di politica commerciale, assenza ancor più avvertita al livello dell'UE;

13. apprezza gli sforzi della Commissione volti a garantire maggiore chiarezza circa la natura mista di molti accordi commerciali separando il capitolo sugli investimenti; ritiene tuttavia che la crisi di consenso nei riguardi dell'apertura globale dei mercati e della stipula di nuovi accordi commerciali dipenda in gran parte dalla scarsa documentazione degli impatti positivi e negativi di determinati accordi e della scarsa chiarezza riguardo alle responsabilità dei governi nel rispondere agli specifici effetti distributivi negativi generati da tali accordi;

14. in coerenza con quanto affermato sopra, richiama la posizione del CdR secondo cui è essenziale che le prossime tappe di liberalizzazione degli scambi siano precedute da valutazioni d'impatto territoriale, che possono costituire un potente strumento di individuazione e quantificazione, prima dell'inizio del processo negoziale di un determinato accordo commerciale, del suo impatto sulle regioni europee, consentendo in tal modo sia decisioni più solide, informate, trasparenti e fondate su dati concreti riguardo ai contenuti dell'accordo sia l'adozione di un sostegno mirato per anticiparne e gestirne l'impatto;

15. si rammarica, a tale riguardo, del fatto che la valutazione d'impatto che accompagna il documento *Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio con l'Australia e con la Nuova Zelanda*, nella sezione riguardante gli effetti e i soggetti interessati delle diverse opzioni strategiche, non preveda tale valutazione di impatto⁵;

⁵

A pagina 18, documento consultabile [qui](#) (solo in lingua inglese, traduzione non ufficiale).

16. considera lo studio sull'impatto economico cumulativo di potenziali accordi di libero scambio attuali e futuri tra l'UE e 12 partner commerciali sull'agricoltura dell'UE⁶, realizzato dal Centro comune di ricerca, un buon esempio di come le valutazioni d'impatto possano contribuire alla formulazione di politiche commerciali solide, trasparenti e fondate su dati concreti;

17. plaude al fatto che il suddetto studio abbia fornito un sostegno scientifico basato su dati concreti al processo di definizione delle politiche europee, dal momento che gli agricoltori dell'UE sono informati di ciò che possono attendersi dagli accordi commerciali, in particolare con l'Australia e la Nuova Zelanda; è del parere che, nel contesto di tali negoziati, la Commissione debba porre un particolare accento sui probabili effetti negativi su determinati settori agricoli, come evidenziato nello studio, e proteggere detti settori tenendo conto dei principi di base della politica agricola comune e del fatto che l'agricoltura è la principale e l'unica attività che sostenga l'occupazione, l'imprenditorialità e l'approvvigionamento alimentare locale in molte aree dell'UE, quali le zone di montagna, dove gli agricoltori mantengono vive le aree rurali in circostanze difficili contribuendo tra l'altro alla preservazione di decisivi equilibri ecologici;

18. riafferma, in particolare in vista dei negoziati con l'Australia e la Nuova Zelanda, la propria posizione, che sostiene da tempo, secondo cui gli accordi commerciali dell'UE non devono impedire alle pubbliche amministrazioni di qualunque livello di fornire, sostenere o regolamentare i servizi pubblici, né di ampliare la gamma dei servizi che prestano ai cittadini⁷ né di prevedere l'inserimento di determinate clausole sociali volte fra l'altro, in coerenza con le conclusioni del Consiglio europeo del 7 dicembre 2015, a incentivare lo sviluppo dell'economia sociale;

19. accoglie con favore l'istituzione da parte della Commissione, il 22 dicembre 2017, di un gruppo consultivo sugli accordi commerciali dell'UE con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e il carattere inclusivo della politica commerciale dell'UE ma, alla luce di quanto precede, si rammarica del fatto che nessuno dei suoi 28 esperti⁸ rappresenti un ente locale o regionale o una loro associazione. Nel caso in cui la Commissione mantenesse la sua posizione secondo cui non dovrebbero essere rappresentati in seno al gruppo consultivo nessuna istituzione o nessun organo dell'Unione, il CdR si aspetterebbe di essere almeno invitato a partecipare in qualità di osservatore;

20. chiede che le norme del diritto del lavoro in vigore nell'UE e negli Stati membri e gli standard di legge in materia di sicurezza dei prodotti e di protezione dei dati, dei consumatori, della salute, dell'ambiente e del benessere degli animali possano essere garantiti senza un livellamento verso il basso e adeguati a livello nazionale in linea con il diritto dell'Unione; chiede inoltre che in questo ambito il margine discrezionale normativo e finanziario degli enti regionali e locali non sia messo sotto pressione dagli accordi internazionali sugli scambi commerciali e sugli investimenti.

La ricerca di equità al di fuori dell'UE

21. sottolinea che la politica commerciale non riguarda soltanto gli interessi economici, ma costituisce anche un importante strumento di solidarietà nei confronti dei paesi in via di sviluppo e di quelli

⁶ Studio pubblicato il 15 novembre 2016, consultabile [qui](#).

⁷ Parere del CdR sul tema *Una politica commerciale e di investimento più responsabile*, relatore: Neale Richmond (IE/PPE), adottato l'8 aprile 2016.

⁸ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156487.pdf.

coinvolti in situazioni di crisi regionali; ricorda a questo proposito la decisione congiunta UE-Giordania riguardo all'allentamento delle norme di origine applicabili agli scambi bilaterali quale ottimo esempio di tale orientamento;

22. si compiace del documento informale della Commissione riguardante i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile (CSS) negli accordi di libero scambio (ALS) dell'UE⁹, documento che ha dato il via alla discussione sul rispetto e l'esecuzione e sulle modalità per collegare le disposizioni in materia di sostenibilità al commercio;

23. per quanto riguarda la questione di stabilire se la violazione di una disposizione del capitolo CSS debba comportare effetti commerciali o addirittura sanzioni, il CdR sostiene l'idea che i paesi che esercitano una concorrenza sleale abbassando gli standard relativi alle convenzioni fondamentali del lavoro, ad esempio in materia di lavoro minorile, dovrebbero essere oggetto di possibili sanzioni; ritiene che a riguardo siano necessari ulteriori studi e progetti di ricerca, al fine di assicurare che l'elaborazione delle politiche sia basata su prove conclusive;

24. accoglie con favore l'impegno della Commissione a rafforzare il sistema commerciale multilaterale che pone al centro l'OMC e constata che, senza quest'ultima, il commercio globale sarà maggiormente assoggettato alle dinamiche di potere fra gli Stati e meno ai valori; ritiene che l'OMC potrebbe fornire il quadro ideale per ridurre al minimo le esternalità negative degli accordi commerciali bilaterali per i paesi terzi, rendere multilaterale la cooperazione regolamentare realizzata fino ad oggi tra paesi che condividono gli stessi principi e offrire un percorso esplicito verso l'adesione ad altri membri interessati dell'OMC.

Il tribunale multilaterale per gli investimenti

25. accoglie con favore la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per istituire un tribunale multilaterale per gli investimenti (MIC), quale soluzione a molti dei problemi riscontrati con il sistema ISDS, in particolare la mancanza di legittimità e di garanzie di indipendenza, la carenza di prevedibilità e di coerenza della giurisprudenza, l'assenza di possibilità di ricorso, i costi elevati, la mancanza di trasparenza nella risoluzione delle controversie investitore-Stato e la scarsa accessibilità da parte delle PMI;

26. rileva che, secondo lo studio del CdR sul tema *La dimensione democratica dei negoziati sugli accordi commerciali: ruolo e responsabilità dei cittadini e degli enti locali e regionali*, l'aspetto segnalato più di frequente dagli enti locali e regionali per quanto riguarda le conseguenze degli accordi di libero scambio riguarda la risoluzione delle ISDS che, dal loro punto di vista, consente alle imprese private di impugnare le decisioni dei governi locali;

27. sottolinea la necessità di un equilibrio tra la protezione dei diritti degli investitori privati assicurata da meccanismi sanzionatori e la protezione dei diritti dei lavoratori, oggi priva di tali meccanismi, e invita la Commissione a garantire che la proposta relativa alla creazione di un MIC non preveda il mantenimento di un sistema giuridico parallelo con un tribunale speciale per gli investitori stranieri che consenta di aggirare i sistemi giuridici nazionali a esclusivo beneficio di tali investitori; richiede inoltre che il MIC protegga non solo i diritti degli investitori ma anche i diritti degli Stati a legiferare e i diritti delle terze parti;

⁹

Consultabile [qui](#).

28. auspica che la Commissione chiarisca al più presto se tale tribunale multilaterale per gli investimenti possa essere considerato un'istituzione unilaterale o essere collegato alla giurisdizione di un altro, e in che modo le comunità interessate possano partecipare ai procedimenti giudiziari;

29. chiede alla Commissione di fornire maggiore chiarezza per quanto riguarda le prevedibili conseguenze sulle controversie nell'ambito degli attuali trattati bilaterali d'investimento (TBI) e le interconnessioni tra il tribunale multilaterale per gli investimenti e le giurisdizioni nazionali, in particolare in relazione alla questione dell'esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali; sostiene, in relazione ai TBI intra-UE e alla luce della causa in corso C-284/16 Achmea, la posizione della Commissione secondo cui i meccanismi di risoluzione delle controversie investitore-Stato stabiliti nei TBI intra-UE (pre-adesione) sono in conflitto con la legislazione dell'UE sulla competenza esclusiva dei tribunali dell'UE per ricorsi che riguardano il diritto dell'UE;

30. è fiducioso che la richiesta del Belgio del 6 settembre 2017 di un parere della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) in merito alla legittimità del nuovo sistema giurisdizionale bilaterale per gli investimenti (ICS) previsto dall'accordo UE-Canada (CETA) farà maggiore chiarezza a beneficio dell'intero dibattito sulla protezione degli investimenti;

31. osserva con preoccupazione che diversi dei principali partner commerciali dell'UE, tra cui gli USA e il Giappone, non sostengono la creazione del MIC e che la preferenza del Giappone per un sistema ISDS è uno dei principali oggetti irrisolti nel prosieguo dell'accordo di principio riguardante un accordo di libero scambio raggiunto il 6 luglio 2016.

La proposta di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'UE

32. sottolinea l'importanza degli IED per l'economia dell'UE nel suo insieme, e più concretamente per alcune sue regioni, considerato che, nel periodo 2003-2015, gli investitori non europei hanno realizzato oltre 52 000 progetti di IED in Europa, per un valore totale di oltre 2 600 miliardi di euro¹⁰;

33. concorda con il giudizio della Commissione secondo cui l'apertura agli IED rimane un principio essenziale per l'UE e un'importante fonte di crescita, che dovrà essere accompagnata da politiche solide ed efficaci al fine, da un lato, di aprire altre economie e garantire che tutti rispettino le medesime regole e, dall'altro, di proteggere attivi europei di importanza cruciale da investimenti che comprometterebbero gli interessi legittimi dell'UE o dei suoi Stati membri;

34. accoglie pertanto con favore i principi alla base della proposta di regolamento della Commissione europea, poiché gli IED attualmente possono essere trattati in maniera diversa dagli Stati membri in quanto a livello europeo non esiste una normativa unica sul loro controllo;

35. esprime preoccupazione in riferimento al diritto della Commissione europea di effettuare un controllo per motivi di sicurezza e ordine pubblico nel caso di un IED suscettibile di avere ripercussioni su progetti o programmi di interesse dell'Unione, in quanto tale criterio è molto vago, potendo comprendere tutti i tipi di IED, e l'elenco nell'allegato pertinente non è esaustivo. Inoltre, non esiste una definizione chiara di sicurezza e ordine pubblico e, di conseguenza, non vi è certezza del

¹⁰ Progetto di ricerca ESPON sul tema *The World in Europe, global FDI flows towards Europe* ("Il mondo in Europa, i flussi globali di IED verso l'Europa").

diritto per quanto riguarda la portata dei poteri di intervento della Commissione europea; ne potrebbe conseguire che gli Stati membri non siano più in grado di decidere in modo autonomo sugli IED per motivi di sicurezza e ordine pubblico;

36.deplora che una proposta di tale importanza sia presentata dalla Commissione senza una valutazione di impatto; ritiene che lo studio annunciato nella comunicazione che accompagna la proposta sui flussi di investimenti nell'UE e la valutazione d'impatto avrebbero dovuto precedere la presentazione della proposta al fine di garantire che le relative discussioni interistituzionali si basassero su dati concreti;

37.chiede che nella proposta di regolamento si chiarisca che le restrizioni esistenti per i movimenti di capitali con i paesi terzi possono essere mantenute, senza limitazioni, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza ovvero mantenute senza necessità di un quadro procedurale specificamente previsto;

38.ritiene che la Commissione debba altresì valutare le politiche all'origine delle condizioni che hanno portato a investimenti problematici, poiché in molti casi gli IED in infrastrutture o imprese precedentemente di proprietà dello Stato sono conseguenza delle politiche di austerità e della liberalizzazione di settori strategici;

39.sottolinea che giustificare una restrizione degli IED per ragioni di sicurezza nazionale e di ordine pubblico è diverso rispetto a limitare gli IED per il timore di possibili distorsioni del mercato, e invita la Commissione a garantire che il meccanismo non sia utilizzato come una misura protezionistica dissimulata; osserva a questo proposito che un meccanismo di controllo degli IED che limiti gli investimenti semplicemente perché l'IED è sovvenzionato non può essere una ragione sufficiente per bloccare un investimento, e che esso deve dimostrare che l'IED in questione rientra tra gli obiettivi industriali strategici o nazionali di uno Stato estero;

40.invita la Commissione a fare maggiore chiarezza riguardo all'impatto nel caso in cui uno Stato membro non si conformi alla posizione della Commissione e alla misura in cui il quadro proposto consentirà reazioni tempestive e proporzionate, considerato che la procedura di controllo degli investimenti da parte dell'UE non dovrebbe durare più a lungo del tempo previsto per le procedure nazionali;

41.sollecita l'avvio di un dialogo in materia di controllo degli investimenti con i principali partner commerciali dell'UE. Il ravvicinamento internazionale delle norme in materia di controllo degli investimenti esteri diretti potrebbe infatti limitare i conflitti e promuovere la certezza degli investimenti;

42.si compiace del fatto che i colegislatori abbiano raggiunto un accordo per la modifica dell'attuale metodologia antidumping dell'UE, che dovrà tener conto delle convenzioni fondamentali dell'OIL nel valutare l'esistenza di distorsioni significative;

43.osserva tuttavia che le nuove norme saranno pienamente efficaci solo se l'UE aggiornerà i propri strumenti di difesa commerciale (SDC) e che l'impatto positivo per l'industria è legato al successo dei piani di modernizzazione degli SDC proposti nel 2013;

44.concorda sul fatto che l'Unione europea ha competenza esclusiva per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti poiché rientrano nella politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 1 TFUE. Rileva, tuttavia, che la Commissione propone il presente regolamento soltanto

per quegli Stati membri che hanno istituito meccanismi di controllo degli investimenti e che la proposta non impone agli Stati membri di istituire propri meccanismi di controllo degli investimenti. La proposta rispetta pertanto pienamente il principio di sussidiarietà.

Bruxelles,

III. PROCEDURA

Titolo	Pacchetto sul commercio
Riferimenti	
Base giuridica	Articolo 307 del TFUE
Base regolamentare	Articolo 41, lettera b) punto i) del RI
Data della consultazione da parte del Consiglio/PE Data della lettera della Commissione europea	
Data della decisione dell'Ufficio di presidenza	
Commissione competente	Politica economica (ECON)
Relatrice	Micaela Fanelli (IT/PSE) Sindaco del Comune di Riccia, CB
Nota di analisi	24 novembre 2017
Esame in commissione	23 gennaio 2018
Data dell'adozione in commissione	
Esito del voto in commissione	Adozione all'unanimità
Data dell'adozione in sessione plenaria	22 o 23 marzo 2018
Precedenti pareri del Comitato	Parere sul tema <i>Documento di riflessione sulla gestione corretta della globalizzazione</i> Parere sul tema <i>Una politica commerciale e di investimento più responsabile</i> , COR-2015-06626-00-01-AC-TRA, 8 aprile 2016 Parere sul tema <i>La dimensione locale e regionale dell'Accordo sugli scambi di servizi (TiSA)</i> , COR-2015-02700-00-00-AC, 4 dicembre 2015 Parere sul tema <i>Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP)</i> , COR-2014-05385-00-00-AC, 12 febbraio 2015
Data della consultazione della rete di controllo della sussidiarietà	